



Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: RISPOSTA AI CONTRIBUTI PERVENUTI

Ente: Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato
Protocollo Comune di Empoli: n. 0057142/2026 del 04/08/2026

- 1. La documentazione conclude per l'assenza di impatti significativi sul patrimonio culturale e propone l'esclusione del Piano dalla procedura di VAS; tuttavia, le valutazioni svolte appaiono prevalentemente riferite alla componente "rumore" e alla tutela dei ricettori sensibili di carattere scolastico, sanitario o residenziale, mentre non risulta sviluppata una specifica analisi degli effetti che le modifiche introdotte dal Piano potrebbero determinare sul patrimonio culturale, inteso nelle sue componenti costituite dai beni culturali, dai beni paesaggistici e dalle testimonianze archeologiche, nonché sui relativi contesti territoriali, percettivi e paesaggistici di riferimento.***

Nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)" che definisce i criteri di classificazione acustica del territorio, in merito ai beni culturali si ricorda che le indicazioni di inserire tali aree in classi di particolare tutela riguarda quelle aree per le quali la quiete riveste un requisito indispensabile alla loro fruizione. Si veda infatti quanto riportato all'art. 5 comma 4 del decreto: "Le aree di particolare interesse urbanistico nonché quelle di particolare interesse storico, artistico e architettonico, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali e i parchi pubblici, sono classificati in classe I qualora la quiete rappresenti un requisito indispensabile per la loro fruizione. In tali aree, i comuni provvedono a limitare e regolamentare le attività consentite."

Il piano di classificazione acustica definisce i limiti di rumore possibili nell'ambiente esterno in riferimento al rumore ambientale. Tali limiti variano da 50 dBA (classe I) a 70 dBA (classe VI) nel periodo diurno (06:00-22:00) e da 40 dBA (classe I) a 60 dBA (classe VI) nel periodo notturno (22:00-06:00). Tali intervalli di valori non sono tali da causare impatti significativi in termini sia di rumore che di vibrazioni e quindi non possono in alcun modo modificare l'integrità dei beni culturali, paesaggistici e archeologici. È pur vero che questa variabilità di livelli potrebbe avere un impatto a livello di percezione del contesto territoriale e paesaggistico di un'area.

Nel caso specifico, l'analisi del quadro conoscitivo effettuato insieme all'amministrazione non ha evidenziato la presenza di beni culturali e archeologici tali da necessitare per la loro fruizione, di un particolare clima acustico di quiete. Per quanto riguarda invece i beni naturalistici e paesaggistici, è stata analizzata la zona dell'Oasi di Arnovecchio, presso la quale è stata valutata la possibilità di un declassamento di un'ampia area da classe III a classe II.

Riguardo alle aree urbanizzate, preme evidenziare come l'utilizzo di una classe IV in prossimità delle strade a elevato traffico, principale critica all'interno del parere, risulti una classe normalmente utilizzata nel P.C.C.A. di città d'arte come Firenze che fa un uso ampio della classe IV all'interno del centro storico giustificato dagli elevati flussi di traffico o comunque dalla presenza della movida.

Preme altresì evidenziare come le aree urbanizzate, ad eccezione che per le fasce intorno alle strade a maggior traffico, sono state tutte classificate con classi III e II. In particolare, la classe II, classe di elevata tutela, diversamente da quanto fatto normalmente negli altri Comuni toscani, risulta ampiamente utilizzata in questo Piano sia in contesti naturalistici che in contesti con basso livello di urbanizzazione.



Ciò premesso, si ritiene che le analisi svolte siano coerenti e adeguate agli scopi connessi con l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del Comune di Empoli e tengano in debita considerazione anche i beni culturali, paesaggistici e archeologici presenti nel territorio.

2. ***In particolare, pur richiamando la presenza nel territorio comunale di aree e contesti di interesse storico, paesaggistico e monumentale, la documentazione non contiene una ricognizione sistematica dei beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 né una valutazione della loro esposizione alle variazioni del clima acustico conseguenti alle modifiche di classificazione previste. Per tale motivazione, la documentazione dovrebbe essere integrata mediante elaborati cartografici recanti l'individuazione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004 e delle eventuali emergenze archeologiche presenti nel territorio interessato, in modo da consentire la verifica delle possibili sovrapposizioni e interferenze tra le modifiche introdotte dal Piano e il patrimonio culturale.***

In merito alla ricognizione dei beni culturali e paesaggistici come definiti dal Codice, questa è stata eseguita nel Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci, approvato con delibera C.C. del Comune di Empoli (in qualità di capofila) n. 50 del 23/07/2026. La seduta di validazione del Quadro Conoscitivo dei Beni Paesaggistici del PSI ai sensi dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, nell'ambito della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art.21 del PIT-PPR si è svolta in data 17/06/2026, e al momento gli enti sono in attesa della convocazione della seduta finale di Conferenza Paesaggistica.

Per rispondere alla richiesta di cui sopra, tale ricognizione dei vincoli è stata inserita negli elaborati di consegna integrando il nuovo elaborato allegato ("EL.08 - Planimetria di individuazione dei beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004").

Inoltre, nella relazione tecnica illustrativa è stato inserito il paragrafo 3.6 che dà conto del rapporto tra il P.C.C.A. e i vincoli di cui sopra. Da tale confronto emerge come la classe acustica più elevata in cui ricadono i beni culturali sia la classe IV, i cui limiti (65/55 dBA nei periodi diurno/notturno) sono certamente compatibili con la fruizione dell'area. Sul punto si ribadisce infatti come l'utilizzo della classe IV in contesti urbanizzati in prossimità di strade a elevato traffico sia una soluzione normalmente adottata nel P.C.C.A. di città d'arte come ad esempio Firenze che fa un ampio uso della classe IV all'interno del proprio centro storico.

3. ***Si rileva inoltre che il Piano prevede l'innalzamento della classificazione acustica in corrispondenza delle principali infrastrutture viarie urbane caratterizzate da elevati flussi di traffico, con attribuzione della classe IV entro fasce di influenza di circa 60 m per lato, nonché l'ampliamento delle classi IV e V in relazione a nuovi comparti produttivi, logistici, commerciali e sportivi. Tali scelte, ancorché motivate sotto il profilo della coerenza pianificatoria e acustica, potrebbero determinare effetti indiretti e cumulativi sui contesti storici e sugli immobili di interesse culturale presenti nell'ambito urbano consolidato, attraverso la modifica del paesaggio sonoro, l'incremento della pressione antropica e l'aumento dei flussi di traffico, particolare attenzione meriterebbero, in tal senso, gli ambiti del centro storico per i quali la stessa Relazione tecnica richiama la presenza di aree urbane di particolare pregio storico e architettonico già oggetto di specifiche misure di tutela acustica nel precedente Piano, nonché gli interventi di riqualificazione previsti in prossimità delle mura storiche cittadine e dell'ex complesso ospedaliero di San Giuseppe.***

L'innalzamento di classe risulta necessario in base ai livelli effettivamente rilevati attraverso apposita campagna sperimentale di monitoraggio. Lasciare una classificazione inferiore avrebbe definito un limite di eccessiva tutela, non rappresentativo del clima acustico effettivo, introducendo una potenziale criticità senza una



soluzione tecnica attuabile (ritenendo non attuabili in ambito urbano interventi quali l'introduzione di barriere di elevata altezza o la chiusura al traffico).

Sul punto si ribadisce anche come l'utilizzo della classe IV in contesti urbanizzati in prossimità delle strade a elevato traffico sia una soluzione normalmente adottata nel PCCA di città d'arte come ad esempio Firenze che fa un ampio uso della classe IV all'interno del proprio centro storico.

Inoltre, preme rilevare come anche nell'ambito della redazione del previgente P.C.C.A., nel 2004, era stato valutato un innalzamento da III a IV classe per le aree in prossimità delle strade a elevato traffico. Tuttavia, nel 2004, nell'incertezza di come implementare il D.P.R. 142/2004 relativo alla definizione dei limiti in riferimento al rumore stradale, la scelta non fu graficizzata nelle tavole, ma rimase esplicitata solo a livello di relazione. Di fatto, la scelta di innalzamento da III a IV classe per le aree in prossimità delle strade a elevato traffico di categoria E/F risulta coerente anche con gli obiettivi definiti nel previgente P.C.C.A.

Per quanto riguarda l'innalzamento da IV a V classe in relazione a comparti produttivi, logistici, commerciali e sportivi, si rileva come questa modifica abbia comunque riguardato aree non interessate da beni culturali, paesaggistici ed archeologici, ad eccezione di ridotte aree boschive ubicate nei pressi delle zone per attività estrattive di Via delle Coltelline (area di valutazione COD_6) e di Via dell'Ormicello (area di valutazione COD_7). Infine, per quanto riguarda le aree urbanizzate, in generale, preme anche evidenziare come queste, ad eccezione che per le fasce intorno alle strade con maggior traffico, siano state tutte classificate con classi III e II. In particolare, la classe II, classe di elevata tutela, diversamente da quanto fatto normalmente negli altri Comuni toscani, risulta ampiamente utilizzata nel P.C.C.A. del Comune di Empoli sia in contesti naturalistici che in contesti con basso livello di urbanizzazione.

- 4. La documentazione, inoltre, esclude il carattere cumulativo degli impatti ritenendolo "NON PERTINENTE"; tuttavia tale conclusione non appare sufficientemente motivata con riferimento al patrimonio culturale, considerato che le modifiche proposte derivano dall'adeguamento alle numerose previsioni del Piano Operativo Comunale e che il Piano stesso costituisce uno strumento di governo del territorio che disciplina le condizioni acustiche entro cui tali trasformazioni potranno svilupparsi.**

Per quanto riguarda il carattere cumulativo degli effetti con riferimento al patrimonio culturale in generale, si prende atto dell'interpretazione di pertinenza del Piano espressa dall'Ente, che risulta condivisibile per come definita del parere. Al tempo stesso tuttavia, considerando che lo scopo della presente fase è la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che le modifiche introdotte dal Piano siano non di fatto significative associando ai beni monumentali classi acustiche coerenti con il Piano previgente e comunque mai superiori alla IV e non evidenzino quindi effetti cumulativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento del Piano a VAS.

- 5. Si osserva altresì che la presenza di un'area destinata a spettacoli e manifestazioni temporanee presso il Parco di Serravalle viene confermata in ragione della sua consolidata funzione storica e culturale, senza che siano stati approfonditi i possibili effetti che il mantenimento e la regolamentazione di tali attività possono determinare sulla percezione e sulla fruizione dei contesti culturali e paesaggistici interessati.**

Come esplicitato nella relazione di accompagnamento al Piano, l'area è stata destinata a spettacoli e manifestazioni temporanee esclusivamente per la sua consolidata funzione storica e sociale; infatti, la sua individuazione è già presente nel Piano vigente e non costituisce una novità di questo aggiornamento. Di fatto nell'area è tradizionalmente prevista la Fiera di Empoli che si svolge in circa 10 giorni nel mese di giugno e circa 7 giorni nel mese di settembre, comunque sottoposta alla presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che attesti il rispetto dei limiti di zona con eventuale eccezione del criterio differenziale.

A parte la Fiera, per le altre tipologie di evento, vista la prossimità di edifici ricettori abitativi, viene limitato l'utilizzo dell'area ad un numero di giorni coerente con quello previsto dal regolamento regionale sulle attività in deroga (massimo 20 giorni per le aree in Classe Acustica III e massimo 25 giorni per le aree in Classe Acustica



IV) e richiesta la presentazione, per ogni evento, di apposita richiesta di deroga con allegata valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica. Tale procedura è quella normalmente utilizzata dai comuni al di fuori delle aree destinate a spettacolo.

Tutto ciò premesso, viste le modalità di gestione dell'area, non si rilevano criticità e impatti significativi sulla percezione e sulla fruizione dei contesti culturali e paesaggistici interessati. In particolare, dall'analisi del nuovo elaborato EL.08, emerge che i beni culturali tutelati più prossimi all'area del Parco di Serravalle sono le chiese di San Martino, Santa Maria a Cortenuova e San Michele Arcangelo, tutte collocate ad una distanza superiore a 500 m dall'area di interesse.

Allo stesso tempo si rileva come non siano intervenute modifiche nella gestione dell'area rispetto a quanto previsto dal previgente PCCA.

6. Per quanto concerne, infine, il monitoraggio, appare opportuno implementare le misure previste per il controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, con particolare riferimento anche alle possibili ricadute sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene pertanto utile prevedere un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati con cadenza biennale o triennale, secondo indicatori da definire in sede di monitoraggio, quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle sorgenti di rumore, gli interventi infrastrutturali e insediativi realizzati, le aree interessate dalle trasformazioni, le eventuali misure di mitigazione adottate, nonché le possibili ricadute sui beni culturali, paesaggistici e archeologici e sui relativi contesti di riferimento. Tale attività consentirebbe di verificare nel tempo l'effettiva efficacia delle previsioni del Piano e di individuare tempestivamente eventuali criticità o interferenze non preventivamente considerate, anche con riferimento alla conservazione, alla percezione e alla fruizione del patrimonio culturale tutelato.

La definizione di un piano di monitoraggio del rumore è un'attività certamente di interesse per il Comune con l'obiettivo di verificare l'evoluzione delle principali sorgenti di rumore, nonché delle principali criticità e degli interventi previsti per mitigarle oltreché per valutare le aree oggetto di trasformazione. In particolare, il Comune prevede di definire il piano di monitoraggio acustico a valle dell'approvazione del nuovo PCCA nell'ambito della stesura del Piano Comunale di Risanamento Acustico.



Ente: Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione
Protocollo Comune di Empoli: n. 0059235/2026 del 13/08/2026

1. ***Con riferimento al Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (EL.02), si osserva inoltre che l'indicazione "NON PERTINENTE" riportata in corrispondenza del criterio "RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE" non appare pienamente coerente con quanto riportato nello stesso documento e nella relazione tecnica, nei quali vengono riconosciute condizioni di potenziale esposizione al rumore in corrispondenza di alcuni ricettori sensibili. Si ritiene pertanto più appropriato dare atto della pertinenza della componente salute umana rispetto al fattore rumore, precisando tuttavia che, sulla base della documentazione prodotta, le modifiche introdotte dal Piano non evidenziano effetti sanitari significativi tali da richiedere per gli aspetti di competenza di questa Azienda, l'assoggettamento del Piano a VAS.***

L'osservazione viene accolta e l'elaborato "EL.02 - Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" viene modificato come proposto.

2. ***Si segnala infine l'opportunità di verificare e uniformare, prima dell'approvazione definitiva degli elaborati, alcune indicazioni relative ai ricettori sensibili. In particolare, nella scheda relativa all'ambito 4 – Ospedale San Giuseppe di Empoli, la voce "Classe acustica proposta" riporta le classi II-III mentre la descrizione dell'azione e la relativa rappresentazione cartografica comprendono anche una porzione del resede in classe IV. Si rileva inoltre una non uniforme denominazione della struttura ospedaliera negli elaborati ("San Giuseppe" / "San Giovanni"), che appare opportuno correggere.***

L'osservazione viene accolta e gli elaborati "EL.01 - Relazione tecnica illustrativa" e "EL.05 - Schede degli ambiti di modifica" vengono modificati come proposto.

Firenze, 03/09/2026

Dott. Ing. Francesco Borchì

(Direttore Tecnico Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.)

